

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017

dell'8 febbraio 2017

**che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 <sup>(1)</sup>, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati <sup>(2)</sup>, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7 di detto protocollo,

rammentando che il protocollo n. 2 riveduto è stato stipulato con l'obiettivo di migliorare il reciproco accesso al mercato dei prodotti agricoli trasformati,

riferendosi alle preoccupazioni sollevate dall'UE nel corso del 61° incontro del comitato misto del 3 dicembre 2015,

considerando l'utilità di procedere a un adeguamento tecnico per fissare gli importi di base elencati nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 tramite un aumento dal 15 al 18,5 % dello sconto applicato alle differenze del prezzo di riferimento al fine di fissare gli importi di base,

considerando che tale adeguamento tecnico offre una soluzione alle preoccupazioni dell'UE concernenti la conservazione dei margini preferenziali relativi delle parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 2 e che esso è in linea con l'obiettivo ultimo dell'accordo, ovvero sviluppare in maniera armoniosa i commerci tra le parti contraenti,

facendo notare che le parti contraenti intendono continuare a osservare i rispettivi obblighi stabiliti dal protocollo n. 2, in particolare l'attuazione della clausola di riesame di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, almeno una volta l'anno, in linea con gli obiettivi del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo riportano l'elenco dei prodotti cui si applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2, con l'eccezione dei succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati. Interpretazioni divergenti della definizione di succo di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di classificazione non coerenti.
- (2) La denominazione dei prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 che sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo dovrebbe essere chiarita nella tabella II.
- (3) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- (4) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
- (5) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

<sup>(1)</sup> GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

<sup>(2)</sup> GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella II è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione;
- b) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione;
- c) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017 e si applica a decorrere da tale data.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in data 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

*Per il comitato misto*

*Il presidente*

Petros SOURMELIS

---

## ALLEGATO I

Nella tabella II, la voce relativa al codice SA 2202 è sostituita dalla seguente:

«Codice SA	Denominazione dei prodotti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
.10	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
.91	— Birra senz'alcool
.99	— Altri:
ex .99	— — Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402»

## ALLEGATO II

## «Tabella III

**Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera**

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	52,10	18,37	33,75	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	42,75	16,35	26,40	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	90,40	40,20	50,20	0,00
Latte intero in polvere	585,00	261,37	323,65	0,00
Latte scremato in polvere	396,20	195,08	201,10	0,00
Burro	1 010,90	368,10	642,80	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	43,25	17,66	25,60	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

## ALLEGATO III

Tabella IV

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	27,20	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,95	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	40,90	0,00
Latte intero in polvere	262,65	0,00
Latte scremato in polvere	163,90	0,00
Burro	523,90	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	19,90	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00»